



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma*.....

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Posiz.* 28/1

All' Alleanza delle Cooperative Italiane  
Agroalimentare  
Via Torino n. 186  
00184 ROMA  
(rif. nota del 03/07/2017)

alle altre Organizzazioni interprofessionali  
ed alle Associazioni di categoria operanti  
nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici territoriali e dei  
Laboratori  
LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV  
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento  
degli organismi di controllo e certificazione  
e tutela del consumatore  
SEDE

**OGGETTO:** richiesta di chiarimento su indicazione del taglio nei documenti di  
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli in presenza di doppio vitigno.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta Associazione, con la quale sono stati  
chiesti chiarimenti in ordine all'argomento in oggetto e, in particolare, se, nella casella  
17.2.1.a del documento di accompagnamento MVV di un prodotto vitivinicolo sfuso  
designato, tra l'altro, con l'indicazione del doppio vitigno, debba essere indicato il codice "0"<sup>1</sup>  
oppure debba essere riportato il codice "7"<sup>2</sup>.

In proposito, codesta Associazione ha evidenziato che il codice (0) si giustificherebbe in  
virtù del fatto che è già stata apposta l'indicazione dei due vitigni.

Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dell'Allegato VI, Sez. B., punto 1.4., del Reg.  
(CE) n. 436/2009 e dall'art. 62 del Reg. (CE) n. 607/2009, nel concordare con l'avviso di  
codesta Associazione, si fa presente quanto segue.

Nel caso di un prodotto designato, tra l'altro, con il nome di due o più varietà di vite (o i  
loro sinonimi), è prescritto dall'art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii) oppure dalla lettera d),  
del Reg (CE) n. 607/2009 che il 100% del prodotto sia stato ottenuto da tali varietà.

Pertanto, in tal caso, è corretto indicare il codice (0) e non il codice (7), perché  
quest'ultimo fa riferimento ad un prodotto che è stato ottenuto mediante il taglio con un  
*prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione.*

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Allegato VI, Sez.B., punto 1.4., lettera b), del Reg. (CE) n. 436/2009: al codice (0) corrisponde la  
specificazione : "il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sotto indicate";

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Allegato VI, Sez.B., punto 1.4., lettera b), del Reg. (CE) n. 436/2009: al codice (7) corrisponde la  
specificazione: "al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella  
indicata nella designazione";

In altre parole, si è dell'avviso che il codice (7) è più correttamente indicato solo nel caso in cui il documento menzioni una sola varietà di vite per il prodotto scortato ottenuto mediante un taglio, posto che, solo in questo caso, è possibile, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto i) e della lettera d), del Reg. (CE) n. 607/2009, che tale prodotto contenga, al massimo fino al 15%, un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata sul documento.

Quanto sopra è applicabile anche per quanto riguarda la tenuta del registro telematico.

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che, anche nel caso in cui, nei documenti di accompagnamento o nel registro telematico, sia stato indicato il codice (7) in relazione ad un prodotto trasportato designato con l'indicazione di due o più vitigni ottenuto mediante un taglio, non può ritenersi violata alcuna norma, posto che l'indicazione del codice stesso segnala sia l'informazione veritiera relativa all'esecuzione del taglio, sia l'informazione relativa alle varietà di vite presenti che è, comunque, palesemente ricavabile dalla compresente indicazione delle stesse varietà nella casella 17p, effettuata in conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni dell'art. 62 del Reg (CE) n. 607/2009 e dall'Allegato VI, Sez. B, punto 1.2., del Reg. (CE) n. 436/2009.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
*(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)*